



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **VARESE**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | PETRUCCI | LUCA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CHIOZZI | SERGIO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARI | GIANFRANCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 976/2015
depositato il 21/12/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 15046022859 IMP.IPOTECARIA
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 15046022859 IMP.CATASTALE
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dal ricorrente:

GAUDENZI CARLO
VIALE AGUGGIARI 76 21100 VARESE VA

difeso da:

DI PAOLA PAOLO PASQUALE
VIA BAGAINI 14 21100 VARESE VA

- sul ricorso n. 977/2015
depositato il 21/12/2015

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 15046019657 IMP.IPOTECARIA
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° 15046019657 IMP.CATASTALE
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE

proposto dal ricorrente:

GAUDENZI CARLO
VIALE AGUGGIARI 76 21100 VARESE VA

difeso da:

DI PAOLA PASQUALE

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 976/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/03/2016 ore 09:15

N°
338/2016

PRONUNCIATA IL:

22-03-2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

24-05-2016

Il Segretario

M. Minetti Pasquale



(segue)

VIA BAGAINI 14 21100 VARESE VA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 976/2015 (riunificato)

UDIENZA DEL

22/03/2016 ore 09:15

Svolgimento del processo

Il Notaio Carlo Gaudenzi, con studio in Varese rappresentato, difeso e domiciliato come in atti ha proposto due autonomi ricorsi, poi riuniti all'udienza di discussione, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Varese contro gli avvisi di liquidazione n. ro 15046022859 e n. ro 15046019657 notificati al ricorrente in via telematica rispettivamente in data 25 giugno e 8 giugno 2015 in dipendenza della registrazione di due atti, uno di compravendita immobiliare, l'altro di rinuncia ad usufrutto immobiliare rogati dal Notaio ricorrente, in esecuzione di due accordi di mediazione attivati e conclusi ex DLgs n. ro 28/2010 tra le parti. Con gli avvisi di liquidazione sopra indicati l'Agenzia delle Entrate ha proceduto al recupero dell'imposta ipotecaria e catastale ritenute dovute in conseguenza dei due verbali di conciliazione in base al TUIC 347/90 e al DLgs 23/2011 Art. 10 comma 4°.

Il ricorrente argomenta che l'art. 17 comma 2° e 3° del DL vo 28/2010 contiene una specifica disciplina fiscale di carattere agevolativo che al comma 2° esenta tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura; e al comma 3° prevede che il verbale di accordo è esente dalla imposta di registro entro il limite di valore di 50.000,00 euro. Evidenza che in un precedente legislativo, di formulazione pressoché identica, prima la Corte Costituzionale e poi la Cassazione avevano precisato, interpretando la portata dell'art. 19 della L. 74/87, che con la locuzione "e da ogni altra tassa" si dovesse intendere estesa a ogni tipo di tassazione indipendentemente dalla natura d'imposta o tassa in senso proprio del tributo.

Tale interpretazione era stata recepita in circolari dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio.

Conclude il ricorrente che la comparazione del "precedente interpretativo" dell'art. 19 della L. 74/87 con la disposizione dell'art. 17 comma 2° del DL vo 28/2010 di contenuto pressoché identico debba portare alla stessa interpretazione che applicata al caso di specie porta a considerare che l'esenzione si estenda anche all'imposta ipotecaria e catastale.

Conclude per l' annullamento degli avvisi di accertamento impugnati.

L' Ufficio costituendosi in entrambi i giudizi ha replicato che pur essendo l' agevolazione di che trattasi salvaguardata perché non rientrante nella previsione di cui all' art. 10 comma 4° del DL vo n. ro 23/2011, tuttavia voler estendere l' interpretazione estensiva data dalla Corte Costituzionale per l' art.19 della L 74/87 al caso di specie è errato innanzitutto per il principio generale che esclude l' interpretazione estensiva in materia fiscale trattandosi nel caso di esame di norme agevolative con finalità diverse; poi perché le formulazioni delle due norme sono significativamente differenti perché l' art. 19 esenta gli atti dall' imposta di registro e da ogni altra tassa, mentre l' art. 17 prevede che l' accordo nel procedimento di mediazione sia esente dall' imposta di registro solo entro un certo limite di valore, altrimenti è dovuta. Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Motivi della decisione

La Commissione, ritenuto che l' interpretazione dell' art. 17, contenente una disciplina fiscale di carattere agevolativo, in particolare i commi 2° e 3°, vadano letti in relazione l' uno dell' altro così evidenziando che il comma 3 è limitativo del principio generale portato dal comma 2 e quindi che l' esenzione dell' imposta di registro sia limitata al valore di 50.000 euro mentre tutte le altre tasse "di ogni specie e natura", ivi comprese le imposte di trascrizione e voltura, rientrano nel regime agevolativo del comma secondo.

Tale interpretazione, che è riconducibile all' uso atecnico del termine "tassa", è giustificata dalla formulazione estremamente lata e onnicomprensiva usata dal legislatore e confortata dai precedenti interpretativi richiamati nel ricorso.


P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti e condanna le resistenti al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1.200,00

Varese 22/03/2016

Il Relatore

Sergio Chiozzi



Il Presidente

Luca Petrucci

